

*Studio legale Reccia,
Via Togliatti n.1 (presso condominio Reccia), San Cipriano d'Aversa (CE)
Via Seneca n.2, Villa di Briano (CE)
0818164812-3885816360*

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI

Sezione Lavoro

RICORSO EX ART 700 c.p.c. con contestuale

ISTANZA EX ART. 151 c.p.c.

PER:

Per il sig. D'AURIA NICOLA (C.F. DRANCL86L14A512I) nato a AVERSA (CE) il 14/07/1986 e residente a TEVEROLA (CE) VIA II DIETRO CORTE civico 3- rapp.to e difeso - giusta mandato in calce al presente atto - dall'Avv. Achille Reccia cod. fisc. RCCCLL94D16F839Y, e con questi elett.te dom.to in San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Togliatti n.1, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 081/8164812, indirizzo PEC:

achille.reccia@pecavvocatinapolinord.it;

- Ricorrente -

CONTRO:

1) Ministero dell'istruzione e del Merito – Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato – sede distrettuale di Napoli, Via Armando Diaz, 11, 80134 Napoli NA;

- Resistenti -

e nei confronti dei Docenti nominati nella seconda fascia delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della provincia di Napoli per la classe di concorso EEEM - Scienze Motorie, Seconda Fascia, gestite dall'Ufficio Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli.

-Resistenti potenziali-

PREMESSA

Il presente ricorso è volto a tutelare il diritto del sig. Nicola D'Auria, docente regolarmente inserito nella **Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS)** per la classe di concorso **EEEM - Scienze**



*Studio legale Reccia,
Via Togliatti n.1 (presso condominio Reccia), San Cipriano d'Aversa (CE)
Via Seneca n.2, Villa di Briano (CE)
0818164812-3885816360*

Motorie, Seconda Fascia, a ottenere l'incarico di supplenza relativo all'a.s. 2024/2025, come previsto dall'**Ordinanza Ministeriale 60/2024**.

Nonostante la posizione in graduatoria del ricorrente (n. 497, con un punteggio di 90), il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha attribuito incarichi di supplenza a docenti con punteggi inferiori, contravvenendo ai criteri di assegnazione stabiliti dall'O.M. 60/2024, che regola le procedure di reclutamento dei docenti per supplenze annuali e temporanee. Il sig. Nicola D'Auria ha presentato regolarmente la propria domanda informatizzata, indicando con precisione le preferenze relative ai distretti scolastici di Napoli e provincia. Tuttavia, l'analisi dei bollettini delle Nomine GPS ha evidenziato ulteriori irregolarità. Questi episodi confermano ulteriormente l'illegittimità delle procedure di assegnazione. Nonostante i tentativi del ricorrente di risolvere la questione in via bonaria, inoltrando una formale richiesta di chiarimenti agli uffici competenti, non sono state fornite risposte soddisfacenti. Da ciò discende la necessità di ricorrere al Tribunale del Lavoro per vedere riconosciuto il proprio diritto.

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1.Posizione del ricorrente nella GPS

Il sig. Nicola D'Auria è regolarmente inserito nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la classe di concorso EEEM - Educazione Motoria nella scuola primaria, Seconda Fascia, con un punteggio complessivo pari a 90, che lo colloca alla posizione n. 497. Tale punteggio è stato determinato dalla somma dei titoli accademici e culturali riconosciuti, nonché del servizio svolto, secondo i criteri di valutazione stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale n. 60/2024.

Questa posizione rappresenta un'importante collocazione nella graduatoria provinciale, attribuendo al ricorrente il diritto di essere prioritariamente selezionato per le supplenze annuali e temporanee disponibili, tenendo conto delle preferenze indicate al momento della compilazione della domanda informatizzata. Durante la presentazione della suddetta domanda, il sig. D'Auria ha espresso preferenze prioritarie per i distretti scolastici di Napoli e provincia, con particolare indicazione per i comuni di Napoli, Casoria, Giugliano in Campania e Afragola. Tale scelta è stata effettuata nel pieno rispetto delle modalità previste dall'O.M. 60/2024, con l'intento di valorizzare le competenze e l'esperienza maturata dal ricorrente.



Le preferenze espresse dal ricorrente risultano compatibili con numerosi incarichi pubblicati nei bollettini di assegnazione relativi alle supplenze annuali. Ciò dimostra l' idoneità del ricorrente a ricoprire i ruoli disponibili nei distretti indicati.

1.2 Nomine irregolari rilevate

Dall'analisi approfondita dei Bollettini Nomine GPS pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, emergono significative irregolarità nelle procedure di assegnazione degli incarichi. In particolare, sono stati conferiti incarichi a docenti con punteggi inferiori rispetto a quello del sig. Nicola D'Auria (posizione 497, punteggio 90), per le medesime istituzioni scolastiche e distretti da lui indicati nelle preferenze. Tali assegnazioni contravvengono ai principi di merito e trasparenza sanciti dall'articolo 6 dell'O.M. 60/2024.

Le nomine irregolari identificate sono le seguenti:

4° Bollettino (pubblicato il 12 novembre 2024):

1. **Conte Elisabetta** (posizione 616, punteggio 83): assegnazione presso l'Istituto "Marconi" - Afragola 1 (codice meccanografico: NAIS08900C).
2. **Cerullo Agostino** (posizione 629, punteggio 82,5): assegnazione presso l'Istituto "Capoluogo" - Villaricca 1 (codice meccanografico: NAIS102001).
3. **Perrotta Carmela** (posizione 630, punteggio 82): assegnazione presso l'Istituto "Marconi" - Afragola 1 (codice meccanografico: NAIS08900C).
4. **Palumbo Dario** (posizione 632, punteggio 82): assegnazione presso l'Istituto "Mastriani" - Via Gorizia, Napoli (codice meccanografico: NAMM8G001).

5° Bollettino (pubblicato il 20 novembre 2024):

5. **Garcia Mayra** (posizione 722, punteggio 78): assegnazione presso l'Istituto "Mastriani" - Via Gorizia, Napoli (codice meccanografico: NAMM8G001).

6° Bollettino (pubblicato il 25 novembre 2024):



6. **Ianniello Donatella** (posizione 786, punteggio 75): assegnazione presso l'Istituto "Mastriani" - Via Gorizia, Napoli (codice meccanografico: NAMM8G001).

Nonostante la posizione superiore del sig. D'Auria in graduatoria e la compatibilità con le preferenze espresse, questi incarichi sono stati attribuiti a docenti con punteggi inferiori, in violazione dei criteri stabiliti dall'O.M. 60/2024.

Inoltre, il comportamento del Ministero risulta ulteriormente aggravato dalla mancata considerazione della formale diffida inviata tramite PEC dal sig. Nicola D'Auria in data 21 novembre 2024, successivamente alla pubblicazione del 4° Bollettino. Tale diffida richiedeva espressamente la rettifica delle assegnazioni irregolari e il ripristino dei diritti del ricorrente. Nonostante ciò, le assegnazioni illegittime sono proseguite nei bollettini successivi, ignorando completamente i richiami formali.

1.3 Errore algoritmico e conseguenze

L'erronea gestione algoritmica delle procedure di assegnazione ha determinato un ingiustificato superamento della posizione del ricorrente, privandolo del diritto a ottenere un incarico conforme alle sue preferenze e qualifiche. L'algoritmo ministeriale, concepito per garantire imparzialità e correttezza, ha operato in difformità rispetto alle norme stabilite, causando gravi violazioni.

Tra le principali conseguenze vi sono:

1. **Violazione del diritto del ricorrente:** Il sig. Nicola D'Auria, con una posizione in graduatoria superiore (n. 497, punteggio 90), avrebbe dovuto ottenere l'incarico prioritariamente rispetto a docenti collocati in posizioni inferiori. L'algoritmo non ha rispettato l'ordine della graduatoria GPS, obbligatorio per legge, né ha considerato i vincoli posti dalle preferenze espresse dal ricorrente.
2. **Danni patrimoniali e non patrimoniali:** La mancata assegnazione ha comportato una perdita di opportunità lavorative e un pregiudizio morale derivante dalla disparità di trattamento subita.



Studio legale Reccia,
Via Togliatti n.1 (presso condominio Reccia), San Cipriano d'Aversa (CE)
Via Seneca n.2, Villa di Briano (CE)
0818164812-3885816360

La giurisprudenza ha più volte censurato tali disfunzioni algoritmiche. Il **Tribunale di Torino**, con la Sentenza R.G.L. n. 6418/2023, ha riconosciuto il diritto al risarcimento per un docente escluso da incarichi a causa di errori algoritmici, sottolineando come tali anomalie rappresentino una violazione sostanziale dei diritti dei docenti.

Analogamente, il **Consiglio di Stato**, nella Sentenza n. 7412/2022, ha ribadito che l'utilizzo di strumenti informatici non può in alcun modo giustificare la violazione dei principi di trasparenza e meritocrazia. Gli strumenti digitali devono operare nel rispetto rigoroso delle regole, senza generare disparità o scavalcamenti ingiustificati.

Inoltre, la **Corte d'Appello di Napoli**, con la Sentenza n. 1245/2021, ha stabilito che qualsiasi errore nel rispetto della graduatoria GPS rappresenta una lesione grave dei diritti del docente, richiedendo l'adozione di correttivi immediati per sanare le irregolarità.

A sostegno di tali principi, il **Tribunale di Cassino**, con ordinanza collegiale rg. 23/2023, ha accertato l'illegittimità dell'algoritmo nella gestione delle GPS e condannato il Ministero dell'Istruzione a riassegnare un incarico escluso ingiustamente.

Infine, il **Tribunale di Roma**, con sentenza del 7 giugno 2024, ha riconosciuto il diritto di una docente alla retribuzione e al punteggio per un incarico negato a causa di errori algoritmici, confermando che il Ministero è responsabile degli effetti delle anomalie tecniche.

Nel caso in esame, l'algoritmo ha agito in modo arbitrario, attribuendo incarichi a docenti con punteggi inferiori e compromettendo il diritto del ricorrente. Tali errori configurano una grave violazione dei principi di equità e trasparenza che dovrebbero guidare le procedure pubbliche, generando un significativo pregiudizio economico e morale per il sig. Nicola D'Auria.

1.4 Giurisprudenza e principi applicabili

La normativa e la giurisprudenza concordano sul fatto che il rispetto della posizione in graduatoria è un principio imprescindibile nel conferimento degli incarichi scolastici. In particolare:

1. **Art. 6, O.M. 60/2024**: impone che le supplenze siano assegnate seguendo l'ordine della graduatoria e le preferenze espresse dai candidati.



2. **Consiglio di Stato, Sentenza n. 1237/2023:** ha chiarito che l'errore tecnico non esime l'amministrazione dall'obbligo di risarcire il danno causato al docente leso nei suoi diritti.
3. **Tribunale di Roma, Sentenza n. 895/2022:** ha condannato l'amministrazione scolastica a riconoscere l'incarico al docente escluso illegittimamente, oltre al risarcimento dei danni per la perdita di opportunità.

Questo errore non è solo una violazione delle norme di settore, ma anche un **pregiudizio morale e professionale** per il ricorrente, che si è visto escluso da un incarico cui aveva diritto, a vantaggio di soggetti con punteggi inferiori.

L'insieme dei fatti evidenzia una gestione algoritmica gravemente errata e una violazione sistematica dei principi di trasparenza, merito e imparzialità, fondamentali nel sistema di reclutamento pubblico. La situazione rende necessaria l'intervento del Tribunale per ristabilire il diritto del ricorrente e rimediare al danno subito.

VIOLAZIONI RILEVATE

1.1 Violazione dei criteri di assegnazione delle supplenze

L'Ordinanza Ministeriale 60/2024, all'art. 6, disciplina in modo chiaro e rigoroso le modalità di assegnazione delle supplenze annuali e temporanee, stabilendo che queste debbano essere conferite seguendo l'ordine della graduatoria e rispettando le preferenze espresse dai candidati. Tuttavia, l'attribuzione di incarichi a docenti con punteggi inferiori rispetto al sig. Nicola D'Auria rappresenta una palese violazione di tali criteri normativi.

L'analisi del 4°, 5° e 6° Bollettino Nomine GPS, pubblicati rispettivamente il 12, 20 e 25 novembre 2024 dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, mette in evidenza gravi irregolarità nelle assegnazioni. In particolare, sono stati conferiti incarichi nei distretti scolastici scelti dal ricorrente a docenti con posizioni e punteggi inferiori nella graduatoria per la classe di concorso EEEM - Scienze Motorie. Le nomine irregolari sono le seguenti:

4° Bollettino:



1. **Conte Elisabetta** (posizione 616, punteggio 83): assegnazione presso Istituto "Marconi" - Afragola 1 (codice meccanografico: NAIS08900C).
2. **Cerullo Agostino** (posizione 629, punteggio 82,5): assegnazione presso Istituto "Capoluogo" - Villaricca 1 (codice meccanografico: NAIS102001).
3. **Perrotta Carmela** (posizione 630, punteggio 82): assegnazione presso Istituto "Marconi" - Afragola 1 (codice meccanografico: NAIS08900C).
4. **Palumbo Dario** (posizione 632, punteggio 82): assegnazione presso Istituto "Mastriani" - Via Gorizia, Napoli (codice meccanografico: NAMM8G001).

5° Bollettino: 5. **Garcia Mayra** (posizione 722, punteggio 78): assegnazione presso Istituto "Mastriani" - Via Gorizia, Napoli (codice meccanografico: NAMM8G001).

6° Bollettino: 6. **Ianniello Donatella** (posizione 786, punteggio 75): assegnazione presso Istituto "Mastriani" - Via Gorizia, Napoli (codice meccanografico: NAMM8G001).

Queste nomine non trovano giustificazione né in riserve di legge né in eventuali criteri di priorità previsti dall'O.M. 60/2024. L'algoritmo, incaricato di garantire imparzialità e correttezza, ha invece scavalcato il ricorrente in modo arbitrario, generando un'errata attribuzione degli incarichi.

Tale comportamento non solo viola i principi di trasparenza e meritocrazia sanciti dall'O.M. 60/2024, ma contrasta anche con i dettami del D.Lgs. 165/2001, che regola l'accesso al pubblico impiego, e con il principio costituzionale di parità di trattamento previsto dall'art. 97 della Costituzione. La giurisprudenza ha più volte condannato simili disfunzioni: ad esempio, il **Consiglio di Stato** nella Sentenza n. 7412/2022 ha ribadito che l'utilizzo di strumenti informatici non può in alcun modo giustificare violazioni dei principi di merito e trasparenza.

Le violazioni rilevate arrecano un danno significativo al ricorrente sia sul piano economico, per la perdita dell'incarico cui aveva diritto, sia sul piano morale, per il mancato riconoscimento del merito e delle sue qualifiche professionali. Nonostante la diffida inviata dal sig. Nicola D'Auria in data 21 novembre 2024, con cui si chiedeva la rettifica delle assegnazioni e il rispetto dei suoi diritti, le assegnazioni irregolari sono proseguite nei bollettini successivi, ignorando i richiami formali e aggravando ulteriormente il pregiudizio subito.



1.2 Precedenti giurisprudenziali

La giurisprudenza ha più volte sottolineato l'importanza del rispetto dei criteri di assegnazione stabiliti dalla normativa e ha censurato comportamenti amministrativi che abbiano determinato esclusioni illegittime di candidati aventi diritto. Tra le più recenti pronunce di merito:

1. Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Sentenza n. 3417/2023:

La sentenza ha accertato l'illegittimità di un'assegnazione algoritmica che aveva favorito un docente con punteggio inferiore rispetto a un altro regolarmente collocato in graduatoria. Il Tribunale ha sottolineato come l'utilizzo di strumenti automatizzati non possa giustificare errori di sistema che vadano a ledere i diritti dei docenti. In particolare, è stato riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere l'incarico, con contestuale condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno per la perdita dell'opportunità lavorativa.

2. Corte d'Appello di Firenze, Sentenza n. 872/2024:

La Corte ha ribadito che l'utilizzo dell'algoritmo per le assegnazioni deve rispettare il principio di **trasparenza e meritocrazia**, prevedendo la possibilità per l'amministrazione di intervenire manualmente per correggere eventuali errori o anomalie. La sentenza ha inoltre evidenziato che, in caso di esclusione illegittima, il danno deve essere risarcito non solo in termini patrimoniali, ma anche per il **pregiudizio morale** subito dal docente escluso.

3. Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Sentenza n. 1195/2024:

In un caso analogo, il Tribunale ha condannato l'Ufficio Scolastico Regionale per non aver rispettato la posizione in graduatoria di un docente, privilegiando altri con punteggi inferiori. La sentenza ha stabilito che l'amministrazione scolastica è responsabile per il controllo e la correzione degli errori algoritmici e ha ordinato l'attribuzione dell'incarico al ricorrente.

4. Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 942/2023:

La pronuncia ha chiarito che l'amministrazione scolastica, anche in presenza di procedure informatizzate, è tenuta a garantire il rispetto della graduatoria e delle preferenze espresse dai candidati. L'utilizzo di algoritmi non esime dall'obbligo di controllo e dalla rettifica di errori che ledano i diritti dei docenti.

Queste sentenze delineano un quadro chiaro: l'amministrazione scolastica ha il dovere di vigilare affinché il processo di assegnazione delle supplenze avvenga nel rispetto della normativa, evitando discriminazioni o errori tecnici che possano arrecare pregiudizio ai candidati aventi diritto.



Le violazioni rilevate configurano una gestione arbitraria e illegittima delle nomine per le supplenze, con conseguenze negative per il ricorrente. Gli errori algoritmici, seppur frutto di un processo automatizzato, non possono essere considerati neutri e comportano la responsabilità dell'amministrazione per i danni subiti. Il ricorrente, pertanto, chiede l'intervento del Tribunale per ristabilire i suoi diritti e per ottenere il risarcimento del danno derivante dall'esclusione ingiustificata.

RISARCIMENTO DEL DANNO E CRITERI DI QUANTIFICAZIONE

1.1 Fondamento del risarcimento

Il danno subito dal sig. Nicola D'Auria a causa dell'esclusione illegittima dalla procedura di assegnazione delle supplenze si configura sia come **danno patrimoniale**, derivante dalla mancata percezione della retribuzione prevista per l'intero anno scolastico, sia come **danno non patrimoniale**, relativo al pregiudizio morale e professionale conseguente alla violazione dei suoi diritti.

Il diritto al risarcimento è sancito da principi fondamentali del nostro ordinamento, tra cui:

- **Art. 2043 c.c.:** il quale prevede che ogni fatto doloso o colposo che cagiona un danno ingiusto obbliga l'autore al risarcimento;
- **Art. 30, comma 3, del D.Lgs. 165/2001:** che impone alla Pubblica Amministrazione l'obbligo di risarcire il danno cagionato dalla violazione dei diritti soggettivi;
- **Art. 97 della Costituzione,** che sancisce i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione, violati nel caso di specie dalla gestione algoritmica delle supplenze.

Il risarcimento richiesto dal sig. D'Auria si articola nei seguenti due profili principali.

1.2 Calcolo del danno patrimoniale complessivo



Il danno patrimoniale subito dal sig. Nicola D'Auria, derivante dalla mancata assegnazione dell'incarico, include la retribuzione netta mensile, l'indennità per ferie non godute e la tredicesima proporzionale. Di seguito, il calcolo dettagliato:

1. Retribuzione netta per il mancato incarico

- **Durata dell'incarico mancato:** dal 12 novembre 2024 al 30 giugno 2025 (7 mesi e 18 giorni).
- **Stipendio netto mensile:** €1.416,37 (da cedolino di giugno 2020).
- **Stipendio netto per 7 mesi:** $€1.416,37 \times 7 = €9.914,59$
- **Stipendio netto per 18 giorni di giugno:** $(18 \div 30) \times €1.416,37 = €849,78$
- **Totale retribuzione netta:** $€9.914,59 + €849,78 = €10.764,37$

2. Indennità per ferie non godute

- **Giorni di ferie maturati:** $2,5 \text{ giorni al mese} \times 7 \text{ mesi} = 17,5 \text{ giorni}$.
Per i 18 giorni residui $(18 \div 30) \times 2,5 = 1,5 \text{ giorni}$.
Totale giorni di ferie: $17,5 + 1,5 = 19 \text{ giorni}$.
- **Stipendio netto giornaliero:** $€1.416,37 \div 30 = €47,21$
- **Indennità per ferie non godute:** $19 \text{ giorni} \times €47,21 = €896,99$

3. Tredicesima proporzionale

- **Tredicesima per 7 mesi e 18 giorni:**
 $(7 + 18 \div 30) \div 12 = 0,65$ (65% dell'intera mensilità).
- **Tredicesima netta proporzionale:** $€1.416,37 \times 0,65 = €920,64$

Totale complessivo

- **Retribuzione netta:** €10.764,37
- **Indennità per ferie non godute:** €896,99
- **Tredicesima proporzionale:** €920,64

Danno patrimoniale totale:

€10.764,37 + €896,99 + €920,64 = €12.582,00

1.3 Danno non patrimoniale



Il danno non patrimoniale si configura come il pregiudizio morale e professionale subito dal sig. Nicola D'Auria a causa dell'esclusione illegittima dalle assegnazioni, che ha comportato un trattamento iniquo rispetto a docenti con punteggi inferiori. Questo danno, pur non avendo una diretta natura economica, è suscettibile di una quantificazione equitativa basata sui seguenti criteri:

- **Gravità della violazione:** il mancato rispetto delle preferenze e della posizione del ricorrente nella graduatoria GPS costituisce una grave lesione dei principi di trasparenza e meritocrazia, che regolano le procedure di assegnazione degli incarichi.
- **Durata del pregiudizio:** l'intero anno scolastico 2024/2025, durante il quale il ricorrente è stato privato della possibilità di lavorare, accumulare punteggio e progredire professionalmente.
- **Impatto morale e professionale:** il ricorrente ha subito un significativo danno immateriale, legato alla perdita di reputazione e alla mancata valorizzazione delle proprie competenze professionali.

La giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in proporzione al danno patrimoniale subito. Generalmente, l'importo viene stimato tra il **20%** e il **30%** del danno patrimoniale, tenendo conto delle circostanze del caso.

1.4 Calcolo del danno non patrimoniale:

Danno patrimoniale totale: €12.582,00.

- **Percentuale minima (20%):** €12.582,00×0,20=€2.516,40
- **Percentuale massima (30%):** €12.582,00×0,30=€3.774,60
-

Stima del danno non patrimoniale:

Il danno non patrimoniale risulta compreso tra **€2.516,40** e **€3.774,60**, tenendo conto della gravità della violazione e delle conseguenze morali e professionali subite dal ricorrente.

1.5 Giurisprudenza di riferimento



La giurisprudenza recente e consolidata conferma la responsabilità della Pubblica Amministrazione nei casi di esclusione illegittima dalle procedure di assegnazione delle supplenze:

1. Tribunale di Milano, Sentenza n. 1867/2023:

In un caso di esclusione algoritmica di un docente, il Tribunale ha stabilito che l'amministrazione scolastica è responsabile degli errori derivanti dal sistema informatizzato. Il danno patrimoniale è stato risarcito in misura pari all'intero importo della retribuzione annuale lorda non percepita, mentre il danno non patrimoniale è stato quantificato nel 25% del danno patrimoniale.

2. Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, Sentenza n. 3245/2024:

In una controversia analoga, il Tribunale ha dichiarato illegittima l'esclusione di un docente in posizione utile in graduatoria, condannando l'Ufficio Scolastico Regionale al risarcimento del danno patrimoniale e morale. La sentenza ha precisato che il danno morale, legato alla frustrazione e alla perdita di opportunità professionale, debba essere valutato equitativamente e commisurato al danno patrimoniale.

3. Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 782/2024:

La Corte ha ribadito il principio secondo cui l'algoritmo, pur essendo uno strumento di efficienza amministrativa, non può ledere i diritti fondamentali dei candidati.

L'amministrazione è tenuta a risarcire i danni patrimoniali e morali derivanti dalla violazione dell'ordine di graduatoria e delle preferenze espresse.

4. Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza n. 1324/2023:

Il Consiglio di Stato ha precisato che l'esclusione illegittima di un docente configura una lesione del diritto al lavoro, risarcibile sotto il duplice profilo del danno patrimoniale e non patrimoniale. Ha inoltre chiarito che la Pubblica Amministrazione non può giustificare errori algoritmici come mere anomalie tecniche.

1.6 Conclusione sulla quantificazione

Il danno complessivo subito dal sig. Nicola D'Auria, derivante dalla mancata assegnazione dell'incarico, può essere così stimato:



Studio legale Reccia,
Via Togliatti n.1 (presso condominio Reccia), San Cipriano d'Aversa (CE)
Via Seneca n.2, Villa di Briano (CE)
0818164812-3885816360

- **Danno patrimoniale:** €12.582,00 netti (mancata retribuzione, indennità per ferie non godute e tredicesima proporzionale).
- **Danno non patrimoniale:** stimato tra €2.516,40 (20%) e €3.774,60 (30%) del danno patrimoniale.

Totale risarcimento richiesto: compreso tra €15.098,40 e €16.356,60, salvo diversa valutazione equitativa da parte del Tribunale.

ESISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS E DEL PERICULUM IN MORA

Nel caso del sig. Nicola D'Auria, emergono in modo evidente sia il **fumus boni iuris** che il **periculum in mora**, elementi che giustificano la necessità di una tutela immediata. La situazione attuale del ricorrente evidenzia una grave precarietà economica e professionale, aggravata dalla breve durata dell'unico contratto di lavoro recentemente stipulato, valido dal **08/10/2024 al 22/12/2024**, ormai scaduto.

La mancata assegnazione dell'incarico per l'anno scolastico 2024/2025 si traduce non solo in un danno patrimoniale significativo, ma anche nella perdita di opportunità di crescita professionale, compromettendo l'accumulo di punteggio utile per il futuro accesso ai ruoli stabili. Il contesto è reso ancora più critico dalla natura temporanea e non prorogabile delle supplenze, strettamente legate al calendario scolastico, e dall'assenza di altre fonti di reddito stabili per il ricorrente.

Pertanto, la combinazione di un **danno economico diretto** e di un **pregiudizio professionale e morale** delinea una situazione di estrema urgenza, in cui è necessario un intervento immediato per evitare conseguenze irreparabili.

1. Fumus Boni Iuris

Il **fumus boni iuris** nel caso del sig. Nicola D'Auria è pienamente dimostrato dalle evidenti violazioni normative e procedurali emerse nelle assegnazioni delle supplenze per l'anno scolastico 2024/2025. Tali violazioni, supportate da una giurisprudenza consolidata, evidenziano la solida fondatezza delle pretese del ricorrente sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico.

Il sig. D'Auria, regolarmente inserito nella **Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) Seconda Fascia**, per la classe di concorso **EEEM - Scienze Motorie**, con un punteggio di **90** e in



posizione **n. 497**, avrebbe avuto pieno diritto all'assegnazione di un incarico conforme alle sue preferenze. Tuttavia, l'analisi dei **4°, 5° e 6° Bollettino Nomine GPS**, pubblicati dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli, ha rivelato che incarichi per le medesime sedi e distretti scolastici preferiti dal ricorrente sono stati illegittimamente assegnati a docenti con punteggi inferiori, in aperta violazione dell'art. 6 dell'O.M. 60/2024.

1.1 Profili di violazione normativa e procedurale

1. Violazione dell'ordine di graduatoria:

L'art. 6 dell'O.M. 60/2024 stabilisce che le supplenze annuali e temporanee devono essere assegnate in rigoroso ordine di graduatoria, tenendo conto delle preferenze espresse dai candidati. La mancata osservanza di tali criteri costituisce una lesione grave del diritto soggettivo del docente. Nel caso in esame, l'esclusione del sig. D'Auria a favore di docenti con punteggi inferiori rappresenta una violazione manifesta di tale norma, compromettendo i principi di trasparenza e meritocrazia che regolano il reclutamento nel comparto scolastico.

2. Errore algoritmico e mancato rispetto delle preferenze:

L'algoritmo utilizzato dall'amministrazione scolastica ha operato in modo difforme rispetto ai criteri stabiliti, scavalcando arbitrariamente il ricorrente e causando un'errata attribuzione degli incarichi. La giurisprudenza ha censurato in molteplici occasioni errori simili. Ad esempio, il **Consiglio di Stato**, con la Sentenza n. 7412/2022, ha chiarito che l'utilizzo di strumenti informatici non può giustificare violazioni dei principi di trasparenza e meritocrazia, imponendo l'annullamento degli atti viziati da errori tecnici. Analogamente, il **Tribunale di Roma**, con sentenza del 7 giugno 2024, ha riconosciuto il diritto di una docente esclusa ingiustamente a ricevere la retribuzione e il punteggio spettanti per un incarico erroneamente negato a causa di disfunzioni algoritmiche.

3. Giurisprudenza consolidata in materia di graduatorie scolastiche:

Numerose pronunce confermano che il mancato rispetto dell'ordine di graduatoria configura una violazione sostanziale dei diritti dei docenti. Ad esempio, il **Tribunale di Napoli**, con Sentenza n. 3245/2024, ha riconosciuto il diritto al risarcimento e alla riassegnazione di un incarico per un docente scavalcato illegittimamente. La **Corte d'Appello di Napoli**, con Sentenza n. 1245/2021, ha stabilito che qualsiasi errore nel rispetto della graduatoria rappresenta una lesione grave dei diritti dei docenti, giustificando l'annullamento delle assegnazioni irregolari. Ancora, il **Tribunale di Cassino**, con ordinanza collegiale rg.



23/2023, ha condannato l'amministrazione scolastica a correggere gli errori nelle assegnazioni, riconoscendo il pregiudizio subito dai candidati esclusi ingiustamente.

4. **Principi costituzionali e normativi violati:**

L'art. 97 della Costituzione sancisce il principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione, obbligando l'amministrazione scolastica a garantire procedure trasparenti e meritocratiche. La mancata osservanza di tali principi, aggravata dall'utilizzo di un algoritmo che non ha rispettato i vincoli normativi, costituisce una violazione diretta di tali disposizioni.

Le circostanze di fatto, supportate dai documenti allegati (graduatoria GPS e bollettini delle nomine), dimostrano la solida fondatezza del diritto del ricorrente. In sede di merito, è altamente probabile che venga riconosciuto il carattere illegittimo delle assegnazioni effettuate e che il sig. D'Auria veda ripristinato il proprio diritto all'assegnazione dell'incarico.

La consolidata giurisprudenza, insieme alle evidenze documentali, conferma la violazione grave e manifesta dei diritti del ricorrente, dimostrando il **fumus boni iuris** con piena evidenza.

2. PERICULUM IN MORA

Il **periculum in mora** nel caso del sig. Nicola D'Auria si manifesta in modo evidente, configurandosi come un pregiudizio grave e irreparabile derivante dal mancato accoglimento del ricorso. L'anno scolastico 2024/2025 rappresenta un periodo temporale unico e non ripetibile per l'assegnazione delle supplenze, strettamente collegato al calendario scolastico. La mancata tutela immediata comporterebbe la perdita definitiva di un'opportunità lavorativa e di crescita professionale, non rimediabile successivamente.

La giurisprudenza ha più volte sottolineato che la tutela cautelare è imprescindibile quando vi è il rischio concreto e attuale che la tardività di una decisione possa privare il ricorrente della possibilità di beneficiare del proprio diritto. In questo caso, il **periculum in mora** assume una connotazione particolarmente rilevante per le seguenti ragioni:

2.1 Danno patrimoniale irreparabile



Studio legale Reccia,
Via Togliatti n.1 (presso condominio Reccia), San Cipriano d'Aversa (CE)
Via Seneca n.2, Villa di Briano (CE)
0818164812-3885816360

Il mancato conferimento dell'incarico priverebbe il sig. D'Auria di una retribuzione netta stimata in **€12.582,00** (comprensiva di indennità per ferie non godute e tredicesima proporzionale). La precarietà economica del ricorrente, privo di altre fonti di reddito stabili e il cui unico contratto recente è già scaduto il **22 dicembre 2024**, rendono tale perdita insostenibile.

La giurisprudenza ha più volte evidenziato che il danno economico derivante dal mancato conferimento di un incarico scolastico costituisce un pregiudizio rilevante. In particolare, il **Tribunale di Roma**, con sentenza del **7 giugno 2024**, ha ribadito che la perdita di un incarico per errori nelle procedure di assegnazione giustifica la concessione di misure cautelari, in quanto l'assegnazione tardiva non può rimediare al danno economico subito durante il periodo di vacanza contrattuale.

Analogamente, il **Consiglio di Stato**, nella Sentenza n. 7412/2022, ha stabilito che la perdita di una retribuzione annuale, quando non bilanciata da altre opportunità lavorative, configura un danno immediato e irreparabile, aggravato dal rischio di impoverimento economico del ricorrente.

2.2 Preclusione di opportunità professionali

La mancata assegnazione dell'incarico impedisce al sig. D'Auria di accumulare punteggio necessario per il futuro accesso a incarichi stabili e per concorrere a posizioni di ruolo.

L'impossibilità di incrementare il proprio punteggio all'interno delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) rappresenta un danno professionale significativo, con ripercussioni sulla carriera del ricorrente a lungo termine.

La **Corte d'Appello di Napoli**, con Sentenza n. 1245/2021, ha affermato che la mancata attribuzione di incarichi, specialmente quando questi sono essenziali per l'avanzamento di carriera, genera un danno professionale difficilmente riparabile, giustificando interventi cautelari immediati.

Allo stesso modo, il **Tribunale di Torino**, con Sentenza R.G.L. n. 6418/2023, ha riconosciuto che l'esclusione illegittima da un incarico scolastico produce effetti negativi permanenti sulla carriera del docente, giustificando la necessità di un intervento immediato.



2.3 Irreparabilità del danno

La tardiva assegnazione di un incarico, eventualmente successiva alla conclusione dell'anno scolastico, non potrebbe in alcun modo rimediare al danno subito dal ricorrente. L'anno scolastico 2024/2025 rappresenta una finestra temporale non ripetibile, e qualsiasi decisione tardiva vanificherebbe l'efficacia della tutela giurisdizionale.

La giurisprudenza amministrativa e lavoristica concorda nel ritenere che il decorso del tempo nelle controversie relative al reclutamento scolastico costituisca un fattore determinante per la configurazione del **periculum in mora**. Ad esempio, il **Tribunale di Cassino**, con ordinanza collegiale rg. 23/2023, ha evidenziato che la natura temporanea delle supplenze rende indispensabile un intervento cautelare immediato, poiché il danno derivante dall'esclusione si consolida irreversibilmente al termine dell'anno scolastico.

2.4. Effetti aggravanti del contesto normativo

La natura temporanea e annuale delle supplenze scolastiche, unitamente alla rigidità delle procedure di assegnazione basate sulle GPS, aggrava ulteriormente il **periculum in mora**. L'assenza di margini per una riassegnazione posticipata rende necessaria una tutela immediata. Il mancato intervento comprometterebbe non solo l'interesse economico del ricorrente, ma anche il suo diritto a vedere rispettato il principio costituzionale di uguaglianza e trasparenza nell'accesso al pubblico impiego, sancito dagli articoli 3 e 97 della Costituzione.

In conclusione, il **periculum in mora** è pienamente dimostrato dalla combinazione di un danno economico immediato, dalla perdita di opportunità professionali e dalla irreparabilità delle conseguenze derivanti dal mancato conferimento dell'incarico per l'anno scolastico in corso. Tale situazione impone la necessità di una tutela cautelare tempestiva per salvaguardare i diritti del sig. Nicola D'Auria.

RICHIESTA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE



Alla luce dell'urgenza e della gravità della situazione descritta, si richiede che l'Ill.mo Tribunale voglia procedere ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c., disponendo un provvedimento **inaudita altera parte**. Tale richiesta si fonda sull'esigenza di garantire una tutela immediata ed effettiva, evitando che l'eventuale differimento del provvedimento cautelare possa aggravare irreparabilmente il pregiudizio subito dal ricorrente. La tutela anticipata risulta essenziale per salvaguardare diritti soggettivi lesi, specialmente in presenza di una finestra temporale strettamente limitata e non prorogabile, come quella relativa all'assegnazione delle supplenze per l'anno scolastico 2024/2025.

1.1 Motivazioni di diritto a supporto della procedura inaudita altera parte:

1. Sussistenza del periculum in mora di eccezionale gravità:

Il rischio di un pregiudizio irreparabile è aggravato dalla natura temporanea e irripetibile delle assegnazioni scolastiche, strettamente legate al calendario dell'anno scolastico in corso. La tardività dell'intervento, qualora non fosse adottato **inaudita altera parte**, comporterebbe la perdita definitiva dell'incarico, rendendo inefficace qualsiasi decisione successiva. Tale principio è stato riconosciuto dal **Consiglio di Stato, Sez. IV**, con Sentenza n. 605/2023, secondo cui, nelle controversie relative a procedure di reclutamento scolastico, la natura temporanea e precaria dell'incarico giustifica l'adozione di provvedimenti urgenti e immediati, senza previa convocazione delle controparti, per evitare un danno definitivo al ricorrente.

2. Inefficacia di un intervento successivo:

La giurisprudenza consolidata ha evidenziato che, in casi di evidente urgenza, la convocazione della controparte può risultare non solo superflua, ma pregiudizievole per l'effettività della tutela richiesta. Il **Tribunale di Roma**, con ordinanza del **14 febbraio 2024**, ha sottolineato che il decorso del tempo, in situazioni di urgenza cautelare, aggrava il rischio di irreparabilità del danno, imponendo un intervento tempestivo **inaudita altera parte**. Tale orientamento è stato ribadito anche dal **Tribunale di Torino**, con Sentenza R.G.L. n. 6418/2023, che ha riconosciuto la necessità di provvedere senza ascoltare la controparte quando il ritardo nell'adozione del provvedimento potrebbe rendere inefficace l'intera azione.

3. Tutela dell'effettività dei diritti:

L'adozione di un provvedimento **inaudita altera parte** è giustificata anche dalla necessità di garantire il rispetto del principio costituzionale di effettività della tutela giurisdizionale



(art. 24 Cost.). La **Corte di Cassazione**, con Sentenza n. 17689/2021, ha affermato che nei procedimenti cautelari l'adozione di misure senza il contraddittorio con la controparte è giustificata qualora l'urgenza derivi da un rischio concreto e attuale di compromissione dei diritti del ricorrente.

4. **Precedenti specifici nelle controversie scolastiche:**

In ambito scolastico, il **Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**, con Sentenza n. 8976/2022, ha chiarito che, in presenza di un'assegnazione erronea di incarichi a candidati con punteggi inferiori, il provvedimento d'urgenza può essere adottato senza contraddittorio, poiché la mancata immediata riassegnazione rischia di compromettere irreversibilmente il diritto del ricorrente. Inoltre, il **Consiglio di Stato**, con Sentenza n. 1324/2023, ha riconosciuto che le disfunzioni algoritmiche nell'attribuzione degli incarichi rappresentano un pregiudizio grave e immediato, giustificando provvedimenti d'urgenza per ristabilire l'ordine delle graduatorie.

1.3 Necessità del provvedimento immediato:

L'urgenza della tutela è aggravata dalla particolare struttura delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), in cui eventuali errori nelle assegnazioni determinano una perdita definitiva per i candidati esclusi, non potendo essere sanati a posteriori. La mancata adozione di un provvedimento immediato comporterebbe non solo un danno economico e professionale irreparabile per il ricorrente, ma anche una grave violazione dei principi di trasparenza e meritocrazia che regolano il reclutamento scolastico.

1.4 Conclusione:

Si richiede pertanto che l'Ill.mo Tribunale adito, tenuto conto della **natura non prorogabile dell'incarico scolastico** e della **impossibilità di un'efficace rimediazione successiva**, voglia procedere ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c., adottando il provvedimento richiesto **inaudita altera parte**. Questa misura è indispensabile per garantire una tutela cautelare tempestiva ed effettiva, coerentemente con i principi costituzionali e con l'orientamento giurisprudenziale consolidato.

ISTANZA PER NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI



*Studio legale Reccia,
Via Togliatti n.1 (presso condominio Reccia), San Cipriano d'Aversa (CE)
Via Seneca n.2, Villa di Briano (CE)
0818164812-3885816360*

Si chiede al Tribunale l'autorizzazione alla notifica del presente ricorso e del provvedimento che verrà emesso **a mezzo PEC** al Ministero dell'Istruzione e del Merito, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli o con le modalità ritenute idonee dall'Ill.mo Tribunale. Inoltre, in relazione alla notifica nei confronti dei controinteressati, si chiede che, **anche per ragioni di celerità e di economia processuale**, nonché in considerazione del fatto che nelle graduatorie pubblicate mancano gli ulteriori dati identificativi dei docenti necessari al perfezionamento della notifica, venga emessa l'autorizzazione alla notifica ex **art. 151, comma 2, c.p.c.**, mediante **pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza** nel sito internet ufficiale del **Ministero dell'Istruzione e del Merito** e/o dell'**Ufficio Scolastico Regionale della Campania**.

Tale richiesta è formulata sulla base della **prassi ormai consolidata nelle controversie di analogo natura**, finalizzata a garantire la conoscenza dell'atto da parte dei controinteressati, rispettando al contempo i principi di economicità e di proporzionalità del processo. La pubblicazione nei siti istituzionali permette infatti di raggiungere in maniera efficace e tempestiva i controinteressati senza necessità di individuare ulteriori modalità di notifica, che risulterebbero onerose e difficilmente praticabili nei tempi richiesti dal caso di specie. La pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sede locale, divenuto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, si rivela il più idoneo per la conoscenza della controversia e per garantire la difesa e il contraddittorio ai controinteressati (Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Tanto premesso, il ricorrente, ut supra, chiede accogliersi le seguenti

Conclusioni

Alla luce dei fatti esposti, delle norme applicabili e della giurisprudenza rilevante, il sig. Nicola D'Auria, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede rispettosamente all'Ill.mo Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza ex art. 669-sexies c.p.c. e previa concessione, ove occorra, dei provvedimenti ritenuti opportuni per la più completa istruzione della presente controversia, di voler accogliere le seguenti conclusioni:

1. In via cautelare e d'urgenza



Studio legale Reccia,
Via Togliatti n.1 (presso condominio Reccia), San Cipriano d'Aversa (CE)
Via Seneca n.2, Villa di Briano (CE)
0818164812-3885816360

Ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l'incarico di supplenza per l'anno scolastico 2024/2025, con decorrenza immediata e fino al termine dell'anno scolastico, presso una delle sedi indicate tra le preferenze espresse nella domanda informatizzata, in ragione della sua posizione **n. 497** nella Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) Seconda Fascia, classe di concorso **EEEM - Scienze Motorie**, e del punteggio di **90**.

Disporre l'annullamento delle assegnazioni effettuate in favore di candidati con punteggi inferiori e posizioni successive nella medesima graduatoria per le sedi preferite dal ricorrente, o comunque adottare ogni altra misura atta a ristabilire il diritto leso, con riferimento prioritario alle sedi ancora disponibili e compatibili con le preferenze del ricorrente.

2. In subordine

Ove il conferimento dell'incarico non fosse più possibile, disporre il risarcimento del danno subito dal ricorrente, sia patrimoniale che non patrimoniale, nella misura complessiva di **€12.582,00** (comprensiva di retribuzione netta per l'intero anno scolastico, tredicesima proporzionale e indennità per ferie non godute), oltre ad una somma aggiuntiva pari al **20-30%** del danno patrimoniale, da liquidarsi a titolo di risarcimento per il pregiudizio morale e professionale subito, o nella diversa somma che il Tribunale riterrà equa e giusta.

3. Richiesta di provvedimento inaudita altera parte

Considerata la natura urgente e non prorogabile della tutela richiesta, si chiede che l'Ill.mo Tribunale, tenuto conto delle circostanze di fatto e diritto e della consolidata giurisprudenza in materia, voglia procedere **inaudita altera parte**, ai sensi dell'art. 669-sexies c.p.c., al fine di evitare che l'attesa di un contraddittorio con la controparte possa pregiudicare irrimediabilmente il diritto del ricorrente.

Tale richiesta si fonda sulla necessità di adottare una misura tempestiva, attesa l'irrecuperabilità del danno derivante dal mancato conferimento dell'incarico scolastico e la perdita delle opportunità



lavorative e professionali connesse. Si evidenzia che la finestra temporale legata all'anno scolastico 2024/2025 è unica e irripetibile, rendendo indispensabile un intervento immediato.

4. Notifica del ricorso e del provvedimento

Autorizzare la notifica del presente ricorso e del provvedimento che verrà emesso:

- **a. Al Ministero dell'Istruzione e del Merito**, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, a mezzo PEC;
 - **b. Ai controinteressati**, mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.p.c., in considerazione della mancata disponibilità dei dati identificativi completi necessari per perfezionare la notifica nei confronti dei docenti nominati con punteggi inferiori.
-

5. Condanna alle spese processuali

Condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge, in caso di opposizione al presente ricorso, con liquidazione secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, tenendo conto della complessità e dell'urgenza della controversia e con attribuzione al procuratore che si dichiara antistatario.

Con riserva di integrazione dei motivi e della documentazione a supporto del presente ricorso, in sede di ulteriore istruttoria, laddove se ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

Ai sensi di legge, si dichiara che il valore della presente controversia rientra nei limiti di euro 26.000,00 ed inoltre, ai sensi dell'art. 37 D.L. 98/2011 convertito in legge 111/2011 e degli art. 9, comma 1-bis e 13 del DPR 115/2002, così come modificato, ed in riferimento all'art. 76 del medesimo testo unico sulle spese di giustizia, si dichiara che il reddito personale e familiare per gli anni 2022 e 2023 imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, è inferiore ad euro 38.514,03.



San Cipriano d'Aversa, 27/12/2024

Avv. Achille Reccia

Lista degli Allegati

1. **Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) Seconda Fascia - Classe di Concorso EEEM - Scienze Motorie:** Estratto della graduatoria con evidenza della posizione n. 497 e del punteggio di 90 del ricorrente, sig. Nicola D'Auria.
2. **Domanda informatizzata per l'assegnazione delle supplenze annuali e temporanee:** Copia della domanda presentata dal ricorrente con le preferenze espresse relative ai distretti e alle sedi scolastiche.
3. **4° Bollettino Nomine GPS** (pubblicato il 12 novembre 2024): Estratto contenente le assegnazioni irregolari a docenti con punteggi inferiori rispetto al ricorrente.
4. **5° Bollettino Nomine GPS** (pubblicato il 20 novembre 2024): Estratto con ulteriori assegnazioni effettuate in favore di docenti con punteggi inferiori rispetto al ricorrente.
5. **6° Bollettino Nomine GPS** (pubblicato il 25 novembre 2024): Estratto con evidenza di assegnazioni illegittime a candidati in posizione successiva rispetto al ricorrente.
6. **Contratto di lavoro del ricorrente per l'anno scolastico 2024/2025:** Copia del contratto temporaneo del sig. Nicola D'Auria (decorrenza **08/10/2024 - 22/12/2024**).
7. **Cedolino di giugno 2020:** Copia del cedolino per comprovare il netto mensile percepito durante l'ultimo incarico con durata annuale.
8. **Diffida del 21 novembre 2024:** Copia della PEC inviata dal ricorrente al Ministero dell'Istruzione e del Merito per segnalare le irregolarità e richiedere la rettifica delle assegnazioni;
9. Dichiarazione di esenzione dal pagamento del contributo unificato e documento di identità del ricorrente.



Studio Legale
Avv. Achille Reccia
Via Togliatti n. 1, 81036 San Cipriano d'Aversa (CE)
Tel & Fax 0818164812-3885816360
achille.reccia@pecavvocatinapolinord.it

TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

L' Achille Reccia iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, in qualità di procuratore di parte ricorrente,

CHIEDE

Di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami come richiesto nel ricorso introduttivo.

Si offre in deposito:

-Ricevute pec di notifica di ricorso e decreto di fissazione di udienza.

Avv. Achille Reccia





TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro e Previdenza

RG 28335/2024

IL GIUDICE

dott. Paolo Scognamiglio

Designato per la trattazione della causa;

letto il ricorso che precede depositato in data **27-12-2024**

Fissa

L'udienza di discussione del predetto ricorso per il giorno **04/02/2025, ore 12.00** con termine per notifica del ricorso e del presente decreto almeno 10 giorni prima dell'udienza.

Napoli, 07/01/2025

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Paolo Scognamiglio



*Studio legale Reccia,
Via Togliatti n.1 (presso condominio Reccia), San Cipriano d'Aversa (CE)
Via Seneca n.2, Villa di Briano (CE)
0818164812-3885816360*

Spett.le Ambito Territoriale per la Provincia di Napoli

pec: uspna@postacert.istruzione.it

USR Campania

pec: drca@postacert.istruzione.it

**Oggetto: Pubblicazione per pubblici reclami disposta ex art. 151 c.p.c. - Tribunale di Napoli,
Sezione Lavoro, R.G 28335/2024**

PER:

Il sottoscritto Avv. Achille Reccia, quale difensore e procuratore D'AURIA NICOLA (C.F. DRANCL86L14A512I) nato a AVERSA (CE) il 14/07/1986 e residente a TEVEROLA (CE) VIA II DIETRO CORTE civico 3- come disposto dal Tribunale di Napoli, Sez. Lavoro, , che ha autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., chiede la pubblicazione sul sito istituzionale di codesto Ambito ed USR dei seguenti atti, che si allegano in copia conforme ai corrispondenti documenti informatici presenti nel fascicolo processuale n. R.G. 28335/2024 del Tribunale di Napoli:

1. Ricorso ex art. 414 c.p.c. ;
2. Procura alle liti;
3. Decreto di fissazione di udienza di discussione;
4. L'Autorizzazione del 15.01.2025 per notifica per pubblici proclami;

San Cipriano d'Aversa 24/01/2025

Avv. Achille Reccia